

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 82/06/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

letto il ricorso depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia dalla società Mav Sporting Racing Team il 1 giugno 2010; lette le deduzioni svolte ritualmente dall'Ufficio; rilevato che l'iscrizione di associazioni e società sportive dilettantistiche nel nuovo registro CONI non è prevista direttamente dalla legge come costitutiva del carattere sportivo del sodalizio stesso; che, invero, a seguito della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 90, commi 17,18,20 - 22,24 - 26, della legge n.289/2002, per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, vennero, da un lato, abrogati i commi da 20 a 22 dell'art. 90 citato, e, dall'altro, venne completamente riformulato il comma diciottesimo

che, di conseguenza, ad oggi, la disciplina dell'art. 90, comma 18, non solo non prevede più la necessità, in capo agli enti sportivi costituendi, di inserire nei relativi statuti l'obbligo a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, ma neppure stabilisce le modalità di riconoscimento, ai fini sportivi, delle rispettive organizzazioni, nonché le modalità tecniche di affiliazione delle stesse ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI, ovvero - in subordine - alle discipline associate o ad uno degli enti di promozione sportiva;

che, tuttavia, il CONI, con delibera amministrativa n. 1228/2004 - approvata in data 11 novembre 2004 e definitivamente validata dal ministero vigilante ha istituito un nuovo Registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, all'espresso fine del "riconoscimento ai fini sportivi" degli enti interessati a fregiarsi della relativa qualifica ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.L. n. 136 cit.;

che, infatti, l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 136/2004, prevede che, per l'applicazione al sodalizio sportivo della relativa disciplina fiscale privilegiata, è necessario che le associazioni e le società sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ex art. 5 let. d) del D. Lgs. n. 242 cit.; che, peraltro, se da un lato il nuovo Registro CONI è stato istituito allo scopo del riconoscimento ai soli fini sportivi dei sodalizi a ciò interessati, e, dall'altro, se tale riconoscimento interviene, oggi come in passato, a fronte dell'iscrizione del sodalizio nel cd. nuovo Registro, si pone la questione, così come, in precedenza, che solo dalla iscrizione nel Registro, così come nel vecchio Registro derivava direttamente la possibilità di fruire della disciplina fiscale agevolata, ancora oggi - dall'iscrizione nel nuovo Registro - deriva, seppure indirettamente, la possibilità di godere del regime tributario speciale;

che, invero, a tal proposito, si è affermato che in mancanza del predetto riconoscimento, i soggetti sportivi non possano essere considerati tali, poiché viene a mancare il presupposto in relazione al quale tali soggetti collettivi sono ammessi a godere del regime fiscale privilegiato;

che tuttavia tale meccanismo ripropone pari, pari, a fronte dell'istituzione - per via amministrativa

- del nuovo Registro CONI delle associazioni (e società) sportive dilettantistiche, nei fatti, il medesimo meccanismo che il legislatore aveva abrogato;

che, di conseguenza, venuta meno la efficacia costitutiva dell'iscrizione nel Registro in relazione alla possibilità di fruire direttamente dei benefici tributari, non rinvenendosi più oggi alcuna traccia legislativa dell'obbligatorietà di tale iscrizione, si può affermare che, a fronte dell'accertamento operato dalla Amministrazione, il sodalizio può sempre dimostrare in capo a se stesso la sussistenza di tutti quei requisiti per il riconoscimento

della qualifica di sodalizio sportivo ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie; che, infatti, seguire pedissequamente la tesi della Amministrazione, che richiede espressamente la iscrizione nel Registro Coni, con efficacia, pertanto, costitutiva, rappresenterebbe, come sopra si è visto, una interpretazione del sistema non costituzionalmente orientato;

che, in ordine alla sussistenza in capo alla Mav Sporting Racing Team dei requisiti previsti dal sistema, questi appaiono pacificamente esistere in capo alla ricorrente;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato; che, attesa la complessità e novità della questione, pare opportuna la integrale compensazione delle spese;

P.Q.M.

sciogliendo la riserva presa alla udienza, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; compensa integralmente fra le parti le spese del grado